



**TRIBUNALE DI MILANO**  
**Ufficio del Giudice Delegato ai Fallimenti**

**Amministrazione straordinaria Legge Marzano: Aimeri Ambiente SRL**

con sede legale in Rozzano (MI),

Strada n.4, Palazzo Q6 Milanofiori , cod. fisc. 00991830084

**Numero:** 2/2021

**Dichiarato in data:** 17/03/2021

**Giudice Delegato:** Dott. Francesco Pipicelli

**Commissari:** Dott. Francesco Perrini

Dott. Luca Minetto

Dott. Laura Briganti

***VERBALE DI ESAME E DI FORMAZIONE***  
***DELLO STATO PASSIVO DELLE RIVENDICHE***

L'anno **2021** il giorno **13 Dicembre** alle ore **10:14** in conformità all'art.95 comma 3 LF, risultando telematicamente collegati il Giudice Delegato dell'intestato Amministrazione straordinaria Legge Marzano Dott. Francesco Pipicelli e i Commissari Dott. Laura Briganti, Dott. Francesco Perrini, si procede all'esame e alla formazione dello stato passivo delle rivendiche.

Sono altresì collegati telematicamente:

Avv. NICOLA QUARTADISEGNI per conto di SG LEASING SPA, rivendicante di Aimeri Ambiente SRL.

Avv. ALESSANDRO BELLANDO per conto di CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A., rivendicante di Aimeri Ambiente SRL.

Avv. BARBARA BONELLO per conto di SELLA LEASING SPA, rivendicante di Aimeri Ambiente SRL.

Avv. FRANCESCO DE CRESCENZO in sostituzione dell'avv. ENRICO DE CRESCENZO per conto di BNL LEASING SPA, rivendicante di Aimeri Ambiente SRL.

Sono presenti quali consulenti del collegio commissariale il dott. ALESSIO BERRILLI e la dott.ssa SORAYA BARATI sempre in collegamento telematico mediante Microsoft Teams

Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. I Difensori presenti confermano che non sono collegati né presenti da remoto soggetti non legittimati alla partecipazione all'udienza.

Su invito del giudice, i difensori presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

I Commissari dichiarano di aver attentamente vagliato e valutato tutte le eventuali osservazioni e documenti integrativi presentati ex art. 95 comma 2 L.F.

Prese in esame le domande di rivendica inserite nel progetto di stato passivo predisposto dai Commissari e depositato in questa Cancelleria, il Giudice Delegato stabilisce quanto segue:

- **Cron. 00001**, rivendicante LIQUIGAS SPA - Via Amadeo 59 - Milano

Il Giudice Delegato dispone: Il rivendicante richiede la restituzione del seguente bene: - nr.1 serbatoio di G.P.L. da lt. 3000 N.F. 218630 con relativi accessori. Esaminata la documentazione prodotta, il Giudice delegato accoglie la domanda di rivendica del bene indicato nella domanda medesima, salvo riscontro puntuale dell'effettiva esistenza di tale bene al momento della restituzione.

- **Cron. 00002**, rivendicante Banca Carige S.p.A. - Via Cassa di Risparmio 15 - Genova

Il Giudice Delegato dispone: Il rivendicante richiede la restituzione dei seguenti beni: - nr. 8 automezzi minicompattatori; - nr. 2 automezzi spazzatrici stradali; Esaminata la documentazione prodotta, il Giudice Delegato accoglie la domanda di rivendica dei beni indicati nella domanda medesima, salvo riscontro puntuale dell'effettiva esistenza di tali beni al momento della restituzione, con esclusione della domanda di rivendica del mezzo targato EK827EJ per distruzione dello stesso a seguito di incendio come da verbale di denuncia del 27 febbraio 2013.

- **Cron. 00003**, rivendicante SG LEASING SPA - Via Trivulzio 5 - Milano

Il Giudice Delegato dispone: Il rivendicante richiede la restituzione dei seguenti beni: - nr. 4 automezzi spazzatrici stradali; - nr. 5 automezzi vari (muletti, motorini, carroattrezzi, sponda idr); Esaminata la documentazione prodotta, il Giudice Delegato accoglie la domanda di rivendica dei beni

indicati nella domanda medesima, salvo riscontro puntuale dell'effettiva esistenza di tali beni al momento della restituzione.

- **Cron. 00004**, rivendicante CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A. - Via Lungo Stura Lazio 49 - Torino

Il Giudice Delegato dispone: Il rivendicante richiede la restituzione dei seguenti beni: - nr. 109 automezzi con annessa attrezzatura. Esaminata la documentazione prodotta, il Giudice Delegato rigetta la domanda di rivendica dell'automezzo targato EJ109JH in quanto oggetto di furto come da verbale di denuncia del 26 aprile 2017, ammettendo invece la domanda di rivendica dei restanti beni indicati nella domanda medesima, salvo riscontro puntuale dell'effettiva esistenza di tali beni al momento della restituzione.

- **Cron. 00005**, rivendicante MPS LEASING & FACTORING - Via Aldo Moro 11/13 - Siena

Il Giudice Delegato dispone: Il rivendicante richiede la restituzione dei seguenti beni: - nr. 186 automezzi con annessa attrezzatura; - nr. 40.862 Pattumiere max lt.35 codice A801040148502; - nr. 477 Cassoni per organ. lt.120 codice A1231601484BE; - nr. 105 Casson. X RSU lt.240 codice A1011601484B8; - nr. 575 Casson. X RSU lt.1100 codice A101420103128; - nr. 470 Casson. X ORGAN. lt.1100 codice A1022701204B3; - nr. 470 Casson. X CARTA. lt.1100 B. codice A103420120181; - nr. 470 Casson. X PLAST. lt.1100 G. codice A1034200115183; - nr. 459 Casson. X VETRO. lt.1100 V. codice A102310120183; - nr.1 container scarrabile con alloggio gru, capacità mc 28 allestito con nr.1 gru marchesi M8500L e nr.1 polipo minelli MPOS 250/5 p; - nr.5 compattatori scarrabili monopala con motore elettrico mod. p100e; - nr. 250 cassonetti per plastica lt 2400 + nr.250 pedaliere per cassonetti + nr.1 guida in lamiera; - nr. 30 cassonetti per plastica lt 2400 + nr. 30 pedaliere per cassonetti + nr. 10 cassonetti per vetro LT 2400.; Esaminata la documentazione prodotta, il Giudice Delegato rigetta la domanda di rivendica relativa: - all'automezzo targato EJ773JH in quanto oggetto di furto come da verbale del 24 settembre 2013; - ai beni di seguito indicati , per distruzione a seguito di incendio: (i) automezzo targato DX414DP, come da verbale del 28 febbraio 2012; (ii) automezzo targato AJC755, come da verbale del 27 febbraio 201. - all'automezzo targato AEY512 in quanto oggetto di rottamazione come da verbale del 17 dicembre 2019; - agli automezzi targati AJC875 e AJC876, in quanto risultano essere stati riscattati, come da evidenza della proprietà del bene indicata sul libretto di circolazione; - ai beni i di seguito indicati: - nr. 40.862 Pattumiere max lt.35 codice A801040148502; - nr. 477 Cassoni per organ. lt.120 codice A1231601484BE; - nr. 105 Casson. X RSU lt.240 codice A1011601484B8; - nr. 575 Casson. X RSU lt.1100 codice A101420103128; - nr. 470 Casson. X ORGAN. lt.1100 codice A1022701204B3; - nr. 470 Casson. X CARTA. lt.1100 B. codice A103420120181; - nr. 470 Casson. X PLAST. lt.1100 G. codice A1034200115183; - nr. 459 Casson. X VETRO. lt.1100 V. codice A102310120183; - nr.1

container scarrabile con alloggio gru, capacità mc 28 allestito con nr.1 gru marchesi M8500L e nr.1 polipo minelli MPOS 250/5 p; - nr.5 compattatori scarrabili monopala con motore elettrico mod. p100e; - nr. 250 cassonetti per plastica lt 2400 + nr. 250 pedaliere per cassonetti + nr.1 guida in lamiera; - nr. 30 cassonetti per plastica lt 2400 + nr. 30 pedaliere per cassonetti + nr. 10 cassonetti per vetro LT 2400; in quanto : - in data 2 agosto 2017, Aimeri Ambiente, Energeticambiente e le società di leasing, compresa la società rivendicante, hanno stipulato un accordo il quale prevede l'impegno delle società di leasing "a cedere e trasferire ad Aimeri che accetta e acquisterà, i Cassonetti ed i Beni Strumentali, con effetti a decorrere dalla Data di Efficacia. Aimeri si impegna a trasferire immediatamente la proprietà a Energeticambiente, che provvederà al relativo pagamento, accollandosi il costo di acquisto esposto dalle Società di Leasing ad Aimeri" (art. 7.3); - l'efficacia del predetto accordo veniva sospensivamente condizionata, fra l'altro, all'omologa del concordato preventivo di Aimeri Ambiente entro il 30.6.2018 (par. 2.1, lett. a); - l'art. 11.5.1, lett. b), prevede quale condizione risolutiva dell'accordo, fra l'altro, la presentazione di istanze di avvio di una qualunque procedura concorsuale per una qualsiasi delle società, salvo il ritiro, il rigetto o la contestazione dell'istanza entro 90 giorni e pertanto, l'accordo deve ritenersi risolto; - in virtù dell'articolo 11.7.2 dell'accordo stesso, vengono fatti salvi gli effetti dell'acquisto dei Cassonetti anche in caso di recesso o risoluzione dell'accordo; - in data 9 ottobre 2019, le parti sopra indicate hanno stipulato ulteriore accordo il quale prevede: all'art. 4.1, l'impegno di Energeticambiente a corrispondere alle società di leasing l'importo di Euro 700.000 in n.4 rate a titolo di prezzo per l'acquisto dei cassonetti e dei beni strumentali, di cui è stata corrisposta la prima rata; all'art. 4.3, la rinuncia alla condizione sospensiva indicata nell'accordo del 2.8.2017 al par. 2.1, lett.a). Il Giudice Delegato accoglie invece la domanda di rivendica dei residui beni indicati nella domanda medesima, salvo riscontro puntuale dell'effettiva esistenza di tali beni al momento della restituzione.

- **Cron. 00006,** rivendicante SELLA LEASING SPA  
Il Giudice Delegato dispone: Il rivendicante richiede la restituzione dei seguenti beni: - nr. 9 automezzi minicompattatori; - nr. 1 automezzo spazzatrice stradale; - nr. 1 automezzo vario (muletto, motorino, carroattrezzi, sponda idr); - trituratore nuovo modello DOPPSTADT DW2560; - compattatore per discarica modello CAT 816 USATO ANNO 1993; Esaminata la documentazione prodotta, il Giudice Delegato rigetta la domanda di rivendica dei beni di seguito indicati: - trituratore nuovo modello DOPPSTADT DW2560; - compattatore per discarica modello CAT 816 USATO ANNO 1993 in quanto: - in data 2 agosto 2017, Aimeri Ambiente, Energeticambiente e le società di leasing, compresa la società rivendicante, hanno stipulato un accordo il quale prevede l'impegno delle società di leasing "a cedere e trasferire ad Aimeri che accetta e acquisterà, i Cassonetti ed i Beni Strumentali, con effetti a decorrere dalla Data di Efficacia. Aimeri si impegna a trasferire

immediatamente la proprietà a Energeticambiente, che provvederà al relativo pagamento, accollandosi il costo di acquisto esposto dalle Società di Leasing ad Aimeri" (art. 7.3); - l'efficacia del predetto accordo veniva sospensivamente condizionata, fra l'altro, all'omologa del concordato preventivo di Aimeri Ambiente entro il 30.6.2018 (par. 2.1, lett. a); - l'art. 11.5.1, lett. b), prevede quale condizione risolutiva dell'accordo, fra l'altro, la presentazione di istanze di avvio di una qualunque procedura concorsuale per una qualsiasi delle società, salvo il ritiro, il rigetto o la contestazione dell'istanza entro 90 giorni e pertanto, l'accordo deve ritenersi risolto; - in virtù dell'articolo 11.7.2 dell'accordo stesso, vengono fatti salvi gli effetti dell'acquisto dei Cassonetti anche in caso di recesso o risoluzione dell'accordo; - in data 9 ottobre 2019, le parti sopra indicate hanno stipulato ulteriore accordo il quale prevede: all'art. 4.1, l'impegno di Energeticambiente a corrispondere alle società di leasing l'importo di Euro 700.000 in n.4 rate a titolo di prezzo per l'acquisto dei cassonetti e dei beni strumentali, di cui è stata corrisposta la prima rata; all'art. 4.3, la rinuncia alla condizione sospensiva indicata nell'accordo del 2.8.2017 al par. 2.1, lett. a). Il Giudice Delegato accoglie la domanda di rivendica dei beni residui indicati nella domanda medesima, salvo riscontro puntuale dell'effettiva esistenza di tali beni al momento della restituzione.

- **Cron. 00007**, rivendicante INTESA SAN PAOLO SPA - MEDIOCREDITO

Il Giudice Delegato dispone: Il rivendicante richiede la restituzione dei seguenti beni: - nr. 337 automezzi completi di attrezzature e accessori; Esaminata la documentazione prodotta, il Giudice Delegato rigetta la domanda di rivendica dei beni di seguito indicati, per avvenuto riscatto, come da evidenza della proprietà del mezzo riportata: - da libretto di circolazione per l'automezzo targato DW315CA; - da certificato di proprietà per gli automezzi targati DL087NT e DL091NT; - da fattura di riscatto nr. V1/24095 del 26.05.2014 per l'automezzo targato DR489TS; - da fattura di riscatto nr. V1/24096 del 26.05.2014 per l'automezzo targato DR490TS. Il Giudice Delegato accoglie la domanda di rivendica dei beni residui indicati nella domanda medesima, salvo riscontro puntuale dell'effettiva esistenza di tali beni al momento della restituzione.

- **Cron. 00008**, rivendicante SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno Srl - Via Silvio Pellico 48 - Monza

Il Giudice Delegato dispone: Il rivendicante richiede la restituzione del seguente bene: - nr. 1 bombola di schutzgas da lt 40; Esaminata la documentazione prodotta, il Giudice Delegato accoglie la domanda di rivendica del bene indicato nella domanda medesima, salvo riscontro puntuale dell'effettiva esistenza di tale bene al momento della restituzione.

- **Cron. 00009**, rivendicante BNL LEASING SPA - PIAZZA LINA BO BOARDI 3 - MILANO

Il Giudice Delegato dispone: Il rivendicante richiede la restituzione dei seguenti beni: - nr. 71 automezzi completi di attrezzature e accessori; Esaminata la documentazione prodotta, il Giudice

Delegato accoglie la domanda di rivendica dei beni indicati nella domanda medesima, salvo riscontro puntuale dell'effettiva esistenza di tali beni al momento della restituzione.

- **Cron. 00010**, rivendicante UNICREDIT LEASING SPA domicilio c/o avv. Catavello Giancarlo -

-

Il Giudice Delegato dispone: Il rivendicante richiede la restituzione dei seguenti beni: - nr. 76 automezzi completi di attrezzatura e accessori; - nr. 6 Container H2300 X6000+200 X 2500; Esaminata la documentazione prodotta, il Giudice Delegato rigetta la domanda di rivendica dei beni di seguito indicati: - nr. 6 Container H2300 X6000+200 X 2500, in quanto: - in data 2 agosto 2017, Aimeri Ambiente, Energeticambiente e le società di leasing, compresa la società rivendicante, hanno stipulato un accordo il quale prevede l'impegno delle società di leasing "a cedere e trasferire ad Aimeri che accetta e acquisterà, i Cassonetti ed i Beni Strumentali, con effetti a decorrere dalla Data di Efficacia. Aimeri si impegna a trasferirne immediatamente la proprietà a Energeticambiente, che provvederà al relativo pagamento, accollandosi il costo di acquisto esposto dalle Società di Leasing ad Aimeri" (art. 7.3); - l'efficacia del predetto accordo veniva sospensivamente condizionata, fra l'altro, all'omologa del concordato preventivo di Aimeri Ambiente entro il 30.6.2018 (par. 2.1, lett. a); - l'art. 11.5.1, lett. b), prevede quale condizione risolutiva dell'accordo, fra l'altro, la presentazione di istanze di avvio di una qualunque procedura concorsuale per una qualsiasi delle società, salvo il ritiro, il rigetto o la contestazione dell'istanza entro 90 giorni e pertanto, l'accordo deve ritenersi risolto; - in virtù dell'articolo 11.7.2 dell'accordo stesso, vengono fatti salvi gli effetti dell'acquisto dei Cassonetti anche in caso di recesso o risoluzione dell'accordo; - in data 9 ottobre 2019, le parti sopra indicate hanno stipulato ulteriore accordo il quale prevede: all'art. 4.1, l'impegno di Energeticambiente a corrispondere alle società di leasing l'importo di Euro 700.000 in n.4 rate a titolo di prezzo per l'acquisto dei cassonetti e dei beni strumentali, di cui è stata corrisposta la prima rata; all'art. 4.3, la rinuncia alla condizione sospensiva indicata nell'accordo del 2.8.2017 al par. 2.1, lett.a). Il Giudice Delegato accoglie la domanda di rivendica dei beni residui indicati nella domanda medesima, salvo riscontro puntuale dell'effettiva esistenza di tali beni al momento della restituzione.

Ultimato l'esame delle domande, il Gd forma lo stato passivo in conformità a quanto risulta dal verbale che precede, lo dichiara esecutivo limitatamente alle n. 10 (dieci) rivendiche esaminate in data odierna e presentate in via tempestiva, e ne ordina il deposito in cancelleria, invitando il Commissario Straordinario all'immediata ed urgente comunicazione a mezzo PEC ai rivendicanti con avviso della facoltà di proporre opposizione in caso di mancata o parziale ammissione.

Verbale chiuso **alle ore 10:51.**

Milano, 13/12/2021

Il Giudice Delegato

**Dott. Francesco Pipicelli**